



02541-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 902/2020
CARLO ZAZA		CC - 05/11/2020
ALFREDO GUARDIANO	- Relatore -	R.G.N. 21684/2020
MICHELE ROMANO		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 23/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

L'avv. (omissis) chiede l'accoglimento del ricorso;

L'avv. (omissis) insiste nell'accoglimento del ricorso, ossia con
l'annullamento senza rinvio.

FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309, c.p.p., riformava parzialmente l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 12.12.2019, aveva applicato le misure cautelari della custodia in carcere, nei confronti di (omissis), in quanto gravemente indiziato dei fatti, costituenti reato, di cui ai capi A) (art. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.); N2 ter) (artt. 81, co. 2, 110, 112, co. 1, n. 2, 346 bis, co. 1,2 e 4, 416 bis 1, c.p.) dell'imputazione provvisoria, e degli arresti domiciliari in ordine ai fatti, costituenti reato, di cui ai capi N2 quater) (artt. 81, co. 2, c.p., 96, co. 2, d.p.r. 361/1957 e 416 bis 1, c.p.) e N2 quinquies) (artt. 81, co. 2, 346 bis, co. 1, 2, 4, e 416 bis 1, c.p.) dell'imputazione provvisoria.

In particolare il giudice dell'impugnazione cautelare: 1) riqualificava ai sensi degli artt. 110 e 416 bis, c.p., il fatto di cui al capo A); 2) annullava, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1, c.p., l'impugnata ordinanza, in ordine ai fatti di cui ai capi N2 ter) ed N2 quinquies); 3) annullava l'impugnata ordinanza, in ordine ai fatti di cui al capo N2 quater), sostituendo l'originaria misura cautelare della custodia in carcere applicata in ordine al delitto di cui al capo A) con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 416 bis, c.p., 192, 273, 274, 275 e 292, c.p.p. Rileva il ricorrente, dopo avere passato in rassegna i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, realizzato nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", che difetta nella motivazione dell'ordinanza impugnata la puntuale dimostrazione che l'indagato, nel periodo in contestazione, abbia fornito un contributo concreto e specifico, che possa porsi in rapporto sinallagmatico con un eventuale appoggio elettorale fornitogli dal "locale" di *'ndrangheta* ldi (omissis), circoscritto



alle competizioni del 2002 e del 2005, produttivo di risultati qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento di un'associazione mafiosa

Il ricorrente sottopone a vaglio critico tutti gli elementi ritenuti dal tribunale del riesame significativi non di un'appartenenza del (omissis) al "locale" di (omissis), che lo stesso giudice dell'impugnazione cautelare escludeva, riqualificando in termini di concorso esterno i fatti originariamente contestati nel capo A) dell'imputazione provvisoria ai sensi dell'art. 416 bis, c.p., ma dell'esistenza di un vero e proprio patto politico-mafioso, reso possibile dalla circostanza che l'indagato "ha continuato ad orbitare, clandestinamente, in quell'ambiente, sfruttandone ogni vantaggio, senza tuttavia mai palesare la volontà di farne parte". In cambio del sostegno elettorale, il (omissis) sarebbe intervenuto presso la Pubblica Amministrazione e le proprie conoscenze per assicurare il risultato di volta in volta richiestogli.

Ad avviso del ricorrente, in particolare i suddetti elementi, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis) e (omissis); dal dedotto coinvolgimento del (omissis) in vicende, che lo vedrebbero agire come punto di riferimento di interessi mafiosi (episodio (omissis), subappalto ottenuto da (omissis); intermediazione in favore del (omissis) per ottenere l'abitabilità di un locale commerciale da adibire a bar; aiuto prestato alla figlia di (omissis) per il superamento di un esame universitario; la dichiarata disponibilità a favorire i (omissis) e dal contenuto delle conversazioni intercettate, intercorrenti, da un lato, tra (omissis) e (omissis), dall'altro, tra (omissis) (omissis), il figlio (omissis) e (omissis), sono del tutto inidonei a sostenere l'assunto accusatorio.

Restano, infatti, indimostrati: l'appoggio elettorale fornito dal (omissis) ovvero da altri gruppi criminali di 'ndrangheta al ricorrente nella tornata elettorale del 2002; la controprestazione sinallagmatica in capo all'esponente politico a fronte del presunto sostegno elettorale ricevuto in occasione della suddetta tornata elettorale; l'efficienza causale dell'impegno e/o della promessa di aiuto del politico sul piano oggettivo



del potenziamento della struttura organizzativa capeggiata dal (omissis) o da altri esponenti criminali dopo le elezioni del ricorrente nel 2002, difettando, pertanto, la condizione legittimante il giudizio di qualificata probabilità per cui nel 2005 il ricorrente ha ottenuto appoggio elettorale da parte del "locale" di (omissis).

Rileva, inoltre, l'indagato che il tribunale del riesame ha omesso di considerare il contenuto della conversazione oggetto di intercettazione tra (omissis) e (omissis), dalla quale si evince il discredito con cui il (omissis) veniva considerato da (omissis), capo indiscusso della cosca (omissis), sin dai primi anni novanta, nonché della conversazione, del pari intercettata, intercorsa tra (omissis) e (omissis), da cui si ricava che il ricorrente non ha mai chiesto voti ai componenti della famiglia (omissis).

Al tempo stesso il giudice dell'impugnazione cautelare non ha minimamente preso in considerazione la lunga carriera politica del (omissis), dovuta esclusivamente al suo impegno costante ed al sostegno di cui godeva all'interno delle forze politiche in cui ha militato. L'ordinanza oggetto di ricorso va censurata, secondo il ricorrente, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, in realtà insussistenti, in quanto l'indagato non ricopre cariche pubbliche o di partito e, come riconosciuto dallo stesso tribunale del riesame, si è allontanato dal contesto criminale che lo avrebbe appoggiato elettoralmente.

Con motivi nuovi, a firma dell'avv. (omissis), pervenuti in cancelleria a mezzo posta telematica il 21.8.2020, l'indagato reitera, con ulteriori, articolate osservazioni, le proprie censure relative al ritenuto concorso esterno nel reato associativo, già rappresentate nei motivi di ricorso.

2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 346 bis, c.p., 192 e 292, c.p.p., non essendo configurabili nel caso in esame le ipotesi di reato di cui ai capi N2 ter) e N2 quater).

3. Il ricorso è parzialmente fondato, con riferimento al primo motivo di impugnazione, in esso assorbito il motivo riguardante le esigenze cautelari, e va accolto nei seguenti termini.



4. In via preliminare vanno ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti *de libertate*, quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, O.M.M.)

5. Ciò posto non appare revocabile in dubbio che il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare non risulta congruo proprio nella parte in cui perviene alla conclusione di ricondurre la condotta del (omissis), ovviamente sempre sotto il profilo di una qualificata probabilità di colpevolezza, allo schema del "patto di scambio politico-mafioso", che rappresenta una delle possibili forme di estrinsecazione del concorso di persone nel delitto associativo, di cui all'art. 416 bis, c.p.

Al riguardo si osserva che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale,



con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Se ne deduce che, in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie, che si pongono in rapporto di alternatività fra loro (cfr. Cass., Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475; Cass., Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, Rv. 265926).

In questa prospettiva si colloca l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. A tal fine occorre provare la controprestazione da



parte del politico e cioè individuare le concrete condotte successivamente poste in essere per favorire l'associazione mafiosa (cfr., Cass., Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231673; Cass., Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Rv. 271699; Cass., Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Rv. 275510).

6. Orbene, come si è detto, la motivazione del provvedimento impugnato non soddisfa appieno gli evidenziati canoni ermeneutici.

Ed invero, il tribunale del riesame ha ripercorso in maniera dettagliata ed organica le vicende dell'articolazione di *'ndrangheta* di cui si discute, tratteggiandone l'evoluzione attraverso gli anni ed evidenziando, al tempo stesso, come il percorso del (omissis) abbia incrociato le vicende del sodalizio, sin dalla sua formazione.

L'asse portante del ragionamento svolto dal giudice dell'impugnazione cautelare, sulla base della valutazione delle molteplici risultanze investigative acquisite agli atti del procedimento, poggia sulla considerazione che il (omissis) abbia fatto parte "del vecchio locale di (omissis)" in un passato remoto, per poi allontanarsi dal contesto criminale di riferimento, quando, negli anni '90, il sodalizio, nella sua struttura originaria, si estinse ed egli iniziò la sua carriera politica, senza recidere completamente, tuttavia, ad avviso dei giudici di merito, i legami con quel mondo, che erano sopravvissuti anche quando il "locale" si era ricostituito su basi diverse nel 2009, come dimostrato dai contatti mantenuti dal ricorrente con alcuni qualificati esponenti del sodalizio, che nella sua nuova composizione non si poneva comunque in "continuità strutturale o operativa" con il precedente.

Secondo questa impostazione il (omissis) , pur non transitando in altre articolazioni di *'ndrangheta* dopo l'estinzione dell'originario "locale" di (omissis), aveva "continuato ad orbitare, nel periodo in contestazione, intorno alla *'ndrangheta*, avvalendosi per ottenere vantaggi (in specie, all'occorrenza, il sostegno elettorale).....In cambio lo stesso si è posto a disposizione della *'ndrangheta*, intervenendo presso la P.A. e con le proprie conoscenze per assicurare il risultato di volta in volta richiestogli" (cfr. p. 38).



Se va apprezzata la certosina esposizione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, operata dal tribunale del riesame, non può non dissentirsi dalle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, sulla base di una valutazione di tali elementi, che appare dissonante rispetto ai principi affermati *in subiecta materia* dalla giurisprudenza di legittimità.

La griglia interpretativa che si desume da siffatti principi impone di verificare se nella motivazione dell'ordinanza impugnata risulta adeguatamente dimostrata, sotto il profilo della qualificata probabilità di colpevolezza, la sussistenza del vincolo sinallagmatico tra il (omissis) ed il sodalizio criminale nell'interesse del quale egli avrebbe agito, in cui si sostanzia il patto politico-mafioso, sorto con riferimento ad una specifica tornata elettorale.

Orbene è proprio sul fronte della dimostrazione dell'esistenza del rapporto sinallagmatico illecito, che l'ordinanza oggetto di ricorso rivela evidenti lacune motivazionali.

I singoli elementi di fatto selezionati all'interno del compendio indiziario dal tribunale del riesame, perché ritenuti rivelatori dell'impianto accusatorio, (sui quali si tornerà specificamente in seguito), non appaiono dotati, nella valutazione che ne opera il giudice di merito, di un convincente valore sintomatico della serietà e concretezza degli impegni che si pretendono assunti dal (omissis) nei confronti dell'associazione 'ndranghetistica di riferimento, né tantomeno della effettiva e significativa incidenza del rappresentato adempimento di tali impegni sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale.

Ed invero, pur dovendosi condurre una lettura dei singoli elementi di fatto allineati dal tribunale del riesame, che non sia parcellizzata, ma, piuttosto, volta ad evidenziarne le reciproche connessioni, in modo da formare un quadro unitario, il percorso motivazionale seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare appare contraddistinto da una genericità tale da determinare una eccessiva frammentarietà del valore dimostrativo del materiale investigativo raccolto, che, di conseguenza,



non consente di ascrivere i singoli episodi su cui si è soffermata l'attenzione del tribunale del riesame alla necessaria dimensione sinallagmatica, evocativa del patto elettorale politico-mafioso.

Ciò in quanto trattasi di episodi non ricollegati con un soddisfacente grado di certezza alle competizioni elettorali cui ha partecipato il (omissis) ; che non appaiono integrare con sufficiente chiarezza condotte concrete, poste in essere dopo la stipula del patto elettorale ed in adempimento delle "obbligazioni" con esso assunte, per favorire l'associazione di stampo mafioso di riferimento, in modo da assicurarne la conservazione o il rafforzamento delle sue capacità operative; che, in definitiva, non oltrepassano i limiti di un legame personale tra l'indagato e singoli esponenti delle cosche di 'ndrangheta egemoni sul territorio vibonese, a lui connessi da rapporti di parentela, amicizia o frequentazione.

Rapporti in virtù dei quali essi possono avere ricavato dal (omissis) , direttamente o indirettamente, vantaggi, anche illeciti, di diversa consistenza, che, tuttavia, la trama argomentativa non riesce a ricondurre con convinzione alla puntuale esecuzione di obblighi assunti dal ricorrente in adempimento di un patto elettorale politico-mafioso, che veda tali soggetti beneficiari dei vantaggi conseguiti, non *uti singuli*, ma come componenti di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, al cui mantenimento o rafforzamento il vantaggio è primariamente destinato, come se il giudice della impugnazione cautelare si fosse "accontentato" di avere disvelato l'esistenza degli indicati rapporti tra il (omissis) e singoli esponenti della 'ndrangheta vibonese.

Tale carenza espositiva si coglie a partire proprio da uno degli elementi essenziali alla nascita del patto politico-mafioso: l'individuazione della competizione elettorale in vista della quale l'indagato si sarebbe assicurato il sostegno del "locale di (omissis)", che avrebbe dirottato su di lui il "pacchetto" di voti degli elettori di cui aveva il controllo.

Il tribunale del riesame ha fissato "con certezza" nelle elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale di (omissis) del 2002 la prima competizione elettorale in cui (omissis) avrebbe goduto



dell'appoggio del "locale di (omissis)" e "con "qualificata probabilità" nelle elezioni regionali del 2005 la successiva competizione elettorale in cui l'anzidetta organizzazione o comunque la *'ndrangheta* del vibonese avrebbe ancora una volta fornito il suo appoggio in favore dell'indagato, in virtù del rinnovato patto criminale (cfr. p. 26 dell'impugnata ordinanza).

Se non appare peregrino ipotizzare che il (omissis) abbia goduto dell'appoggio del "locale di (omissis)" nella competizione elettorale del 2002, perché ciò emerge dalla valutazione critica affatto irrazionale operata dal tribunale del riesame alla luce, principalmente, del contenuto di una conversazione intercettata nel 2002 tra gli (omissis) (omissis), componente del "locale" di Limbadi, cugino del ricorrente, e (omissis), esponente di spicco del "locale" di (omissis) (omissis), indicato dal collaboratore di giustizia (omissis) come manovratore occulto del "locale" di (omissis), della cui formazione originaria il (omissis) aveva fatto parte, non può non rilevarsi la debolezza dei riscontri estrinseci utilizzati dal tribunale del riesame in ordine alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis), valorizzate per dimostrare come l'indagato abbia goduto del sostegno del sodalizio di *'ndrangheta* di cui si discute anche nella campagna elettorale per le regionali del 2005.

Generico, invero, appare il contenuto, sia delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis) ("i (omissis) gli hanno raccolto i voti, i vibonesi, è un uomo di *'ndrangheta* ed è stato sponsorizzato da (omissis)") utilizzate, proprio in ragione della loro genericità, non solo per riscontrare estrinsecamente il narrato del (omissis), ma anche per confermare la genuinità del contenuto della conversazione intercettata tra (omissis) i e il (omissis); sia di quanto affermato dal ricorrente nel corso di due conversazioni telefoniche oggetto di captazione nel 2018, nel corso delle quali quest'ultimo si limita a ripercorrere i dati del pregresso consenso elettorale di cui ha goduto nella provincia di (omissis) e nella frazione di (omissis), per saggiare la praticabilità di una sua possibile



candidatura alle prossime elezioni regionali, senza alcun riferimento ad accordi di natura mafiosa (cfr. 22-25 dell'impugnata ordinanza).

L'interpretazione del contenuto del richiamato dialogo tra (omissis) (omissis) e (omissis) proposta dal tribunale del riesame, appare non dotata di intrinseca coerenza logica, laddove pretende di dedurre da tale dialogo la dimostrazione dell'esistenza del preteso rapporto sinallagmatico.

Ed invero, il riferimento che il (omissis) effettuava alla condotta posta in essere dal ricorrente, il quale veniva da lui dipinto come persona che "ha lavorato sempre bene....che è stato il servo di tutti", risulta del tutto generico, non potendosi certo ricavare la dimostrazione che il ricorrente abbia assunto impegni concreti, dal contenuto specifico, adempiuti con effetti altrettanto concreti e significativi a vantaggio del sodalizio di *'ndrangheta* di cui si discute, in esecuzione del patto elettorale illecito.

Anzi, a ben vedere, trattandosi di un giudizio espresso commentando il complessivo consenso elettorale (400 voti) raggiunto da (omissis) (omissis) in una difficile competizione elettorale, nel corso della quale, come rimarcava (omissis), al modesto risultato di (omissis) (90 voti), si era contrapposto, anche se inferiore alle attese, il buon risultato di (omissis) (200 voti), l'espressione in precedenza menzionata non sembra nemmeno riconducibile ad una chiave di lettura secondo cui i voti conseguiti dall'indagato siano tutti da addebitare all'appoggio delle articolazioni di *'ndrangheta* egemoni sul territorio vibonese e non anche al suo impegno politico.

Allo stesso modo e per le medesime ragioni nessun valore può attribuirsi al passaggio della indicata conversazione in cui (omissis) allude all'intervento speso dall'indagato in favore dell'assunzione della figlia di (omissis) presso l'amministrazione provinciale di (omissis) (omissis), che non può essere ricondotta all'indicato patto elettorale politico mafioso, per la decisiva considerazione che, come evidenziato dallo stesso tribunale del riesame, la figlia del (omissis) venne assunta a tempo indeterminato presso la menzionata amministrazione il 24 luglio



del 1997, quindi molto tempo prima rispetto alla competizione elettorale del 2002 (cfr. p. 39, nota 28, dell'ordinanza oggetto di ricorso).


Identiche considerazioni valgono per la valorizzazione dei rapporti tra l'indagato e il cugino (omissis), capo del "locale" di (omissis), operata dal tribunale del riesame, in relazione a due episodi.

Da un lato, il dimostrato interessamento del ricorrente per far ottenere la licenza di abitabilità per un locale commerciale da adibire a bar, ubicato in (omissis), su richiesta del (omissis), formalmente estraneo a tale attività commerciale, senza che in motivazione siano indicate le ragioni che consentano di ricondurre tale intervento ad uno specifico accordo elettorale, temporalmente individuato, e di considerarlo foriero di effetti significativi a vantaggio dell'organizzazione criminale guidata dal (omissis).

Dall'altro, la richiesta rivolta al (omissis) dal (omissis) "per il recupero dei prodotti di un furto", che lo stesso tribunale del riesame ritiene rilevante, ma, invertendo la prospettiva, per dedurre non tanto l'adempimento di una controprestazione assunta dal ricorrente con la stipula del patto elettorale-politico-mafioso, quanto, piuttosto, la possibilità per quest'ultimo di disporre di "canali alternativi e illeciti, utilizzati" non nell'interesse dell'organizzazione criminale, ma "per risolvere questioni di suo interesse" (cfr. pp. 29-30 dell'impugnata ordinanza).

La mancanza di una precisa indicazione della competizione elettorale cui ancorare la nascita del patto elettorale-politico mafioso e l'adempimento delle specifiche obbligazioni da esso derivanti, rappresenta un *vulnus* di non poco momento al valore sintomatico dell'esistenza del suddetto patto attribuito dal tribunale del riesame alle dichiarazioni, di cui, peraltro, non può farsi a meno di rilevare la genericità, dei collaboratori di giustizia (omissis) e (omissis), che accusano l'indagato di aver favorito il sodalizio di *'ndrangheta* di cui facevano parte, i (omissis), nel conseguimento di vantaggi connessi all'esecuzione di appalti pubblici.

Al riguardo, peraltro, non può non rilevarsi una discrasia temporale di non poco rilievo, in quanto, se è vero, come rilevato dallo stesso tribunale del riesame, che il "locale" di (omissis), dopo l'estinzione della



originaria compagine, "era stato aperto" nel 2009 (cfr. pp. 9-10 dell'impugnata ordinanza), non può non rilevarsi che le competizioni elettorali in cui il (omissis) avrebbe goduto dell'appoggio del suddetto "locale" sono collocate dal giudice dell'impugnazione cautelare, in anni (2002 e 2005) non di poco antecedenti alla "riapertura" dell'articolazione criminale in questione.

Né può tacersi un dato, che appare assolutamente distonico con l'impianto accusatorio, con il quale il tribunale del riesame, pur facendone cenno in motivazione, non si confronta.

(omissis) ha, infatti, dichiarato espressamente che, rispetto alle elezioni del 2005, il (omissis) "non si è comportato bene e c'è stata la seconda elezione", espressione che il giudice dell'impugnazione cautelare interpreta testualmente nei seguenti termini: "quasi a voler intendere che, non essendosi messo a disposizione, il (omissis), alla seconda mandata elettorale del 2010, non aveva ricevuto il loro sostegno e quindi non era stato eletto" (cfr. p. 24 dell'impugnata ordinanza)

Appare evidente come tale argomentazione trascuri le conseguenze che se ne possono razionalmente trarre in termini di dimostrato inadempimento da parte del (omissis) degli obblighi nascenti dall'ipotizzato patto elettorale politico-mafioso stipulato per le elezioni del 2005 e di mancato sostegno per le elezioni del 2010, con evidenti conseguenze in termini di configurabilità della condotta delittuosa di cui si discute.

Identiche considerazioni valgono sia per la vicenda del subappalto, che, secondo l'assunto accusatorio, il (omissis), dietro promessa del pagamento di una percentuale sui lavori, avrebbe fatto ottenere a (omissis), genero di (omissis), "vecchio capo-società di (omissis)", in relazione ad un appalto vinto dalla ditta siciliana "(omissis) Srl", per opere da eseguirsi in (omissis) ed aree limitrofe, sia per la rinuncia, da parte del (omissis), di commettere un'estorsione in danno del titolare di un esercizio commerciale, vicenda che il collaboratore di giustizia riferiva, rivelando di avere aderito ad una



richiesta in tal senso del (omissis), a sua volta sollecitato ad intervenire dal (omissis) (cfr. pp. 32-33 dell'impugnata ordinanza).

Anche in questi casi, infatti, non può non rimarcarsi ancora una volta una evidente lacuna motivazionale, non rinvenendosi in motivazione l'indicazione delle ragioni che consentano di ricondurre tali episodi ad uno specifico accordo elettorale, temporalmente individuato (si pensi che la vicenda del subappalto in favore del (omissis) sembra collocarsi negli anni 2017-2018), foriero di effetti concretamente significativi a vantaggio dell'organizzazione criminale di riferimento.

Né si comprende, inoltre, in che termini l'interessamento dell'indagato per consentire alla figlia di (omissis), esponente di spicco della omonima cosca di "ndrangheta", di concludere il percorso di formazione universitaria in medicina, in virtù dei rapporti che il ricorrente coltivava con un professore della facoltà, sollecitatogli dal cugino (omissis) (omissis), episodio narrato da quest'ultimo nel corso di una conversazione con (omissis), intercettata il 29.12.2016, sulla quale il tribunale del riesame si sofferma senza nemmeno collocare temporalmente tale intervento, sia rientrato negli impegni assunti dal (omissis) e si sia effettivamente tradotto in un vantaggio per il sodalizio criminale di riferimento.

Del tutto contraddittoria e manifestamente illogica deve ritenersi l'affermazione del tribunale del riesame di considerare rilevante a conferma dell'assunto accusatorio l'affermazione di (omissis) (omissis), oggetto di captazione, che attribuiva all'indagato l'espressione "se li dobbiamo favorire (ndr. i (omissis)) li favoriamo lo stesso", perché il senso attribuito ad essa confligge con il significato esplicito della frase che, sempre secondo quanto riferito dal (omissis), veniva pronunciata dal ricorrente, il quale, nella stessa occasione, aveva comunque espressamente escluso di chiedere voti ai (omissis), con i quali, dunque, nessun patto elettorale era stato concluso.

Quanto poi al contenuto della conversazione telefonica di cui al progressivo 126 del 13.9.2019, tra (omissis), suo figlio (omissis), che, come indicato dal tribunale del riesame,



risale al 2017 (cfr. pp. 22-23 dell'impugnata ordinanza), nel corso della quale (omissis), premesso di non incontrare (omissis) da ben quindici anni, affermava che quest'ultimo si avvicinava a loro, contattando il figlio (omissis), solo nel tentativo di assicurarsene l'appoggio elettorale, si osserva che essa presenta profili di ambiguità, che vanno risolti, perché se, da un lato, conferma l'iniziativa del ricorrente volta a procurarsi l'appoggio delle articolazioni della 'ndrangheta egemoni sul territorio in vista di futuri appuntamenti elettorali, dall'altro, sembra escludere che tale appoggio egli abbia richiesto (ed ottenuto) dopo le elezioni del 2002, quanto meno dal (omissis), che, come si ricorderà, era transitato nel "locale" di (omissis) (omissis), ma, come dichiarato dal (omissis), attraverso il nipote (omissis), si serviva del "locale" di (omissis), pur rimanendo dietro le quinte (cfr. p. 21 dell'ordinanza impugnata).

Sugli altri elementi di fatto elencati dal tribunale del riesame (la divulgazione di notizie coperte da segreto di indagine ed il timore del ricorrente di essere arrestato; la frequentazione del cugino (omissis) (omissis) e la conoscenza di esponenti di rilievo della 'ndrangheta come (omissis) e (omissis)), non è necessario soffermarsi in quanto lo stesso tribunale del riesame non li ha ritenuti rilevanti ai fini del proprio percorso argomentativo, che è stato costruito intorno ai diversi dati fattuali in precedenza esaminati e riassunti nelle pagine da 38 a 39 dell'impugnata ordinanza.

7. Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso, in quanto il tribunale del riesame ha annullato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1, c.p., l'impugnata ordinanza, in ordine ai fatti di cui ai capi N2 ter) e N2 quater), in quanto, da un lato, il reato ex art. 346 bis, c.p., di cui al capo N2 ter), una volta esclusa la menzionata circostanza aggravante, non raggiunge il limite edittale previsto dall'art. 280, c.p.p., per l'applicazione di una misura cautelare coercitiva, mentre quello ex artt. 96, co. 2, d.p.r. n. 361 del 1957 e 416 bis 1, c.p., di cui al capo N2 quater), non è stato ritenuto configurabile.



Una volta che la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009, l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, co. 1 bis, c.p.p., che prevedeva l'obbligo per il pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione, al termine delle indagini, quando la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in mancanza di ulteriori elementi a carico dell'indagato, non è ravvisabile l'interesse di quest'ultimo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato la misura cautelare emessa nei propri confronti.

8. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al tribunale di Catanzaro, che provvederà ad un nuovo giudizio, adeguandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.

La soccombenza solo parziale del ricorrente, implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 110, 416 bis, c.p., con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 5.11.2020.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

